

### Scrutini ed esami, pag.150-bis

Ai fini della validità dello scrutinio è necessario che alla riunione del consiglio di classe siano presenti tutti i docenti membri dell'organo collegiale. Qualora vi siano uno o più docenti assenti il dirigente scolastico è tenuto a sostituirli con docenti della stessa scuola o, in mancanza, con dei supplenti. In caso contrario lo scrutinio è annullabile<sup>1</sup>

Gli eventuali giudizi di non ammissione devono essere debitamente motivati e, in ogni caso, agli alunni deve essere data la previa possibilità di avvalersi di tutti gli strumenti di recupero previsti dalla legge, al fine di consentire loro di raggiungere il livello di preparazione sufficiente all'ammissione, ivi compresa, se disabili, l'assistenza del docente di sostegno.<sup>2</sup> In assenza di tali presupposti insorge la responsabilità per danno anche non patrimoniale in capo all'amministrazione scolastica, ivi compreso il cosiddetto danno morale conseguente alle sofferenze patite dall'alunno per la non ammissione alla classe successiva, nonché l'annullabilità dello stesso giudizio di non ammissione.

---

<sup>1</sup> Il Tar del Lazio, con sentenza 25 agosto 2010, n.31364 a tal fine ha stabilito che: <<Secondo la vigente normativa sugli organi collegiali della scuola, il Docente ha la competenza per la valutazione in itinere degli apprendimenti dell'alunno in riferimento alla propria materia, mentre l'Organo collegiale competente per la valutazione periodica e finale dell'attività didattica e degli apprendimenti dell'alunno è il Consiglio di classe con la presenza della sola componente docente nella sua interezza.

Dispongono in proposito gli articoli 5, comma 7, e 193, comma 1, del D.Lgs.16.04.1994, n. 297, che (art. 5 c.7) negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, le competenze relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti, e che (art. 193 c.1) i voti di profitto e di condotta degli alunni, ai fini della promozione alle classi successive alla prima, sono deliberati dal consiglio di classe al termine delle lezioni, con la sola presenza dei docenti. Il Consiglio di classe, costituito da tutti i Docenti della classe, è presieduto dal Dirigente scolastico. Nell'attività valutativa opera come un Collegio perfetto e come tale deve operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti, essendo richiesto il quorum integrale nei collegi con funzioni giudicatrici. Nel caso in cui un docente sia impedito a partecipare per motivi giustificati il Dirigente scolastico deve affidare l'incarico di sostituirlo ad un altro docente della stessa materia in servizio presso la stessa scuola. Il Dirigente scolastico può delegare la presidenza del Consiglio ad un Docente che faccia parte dello stesso Organo collegiale. La delega a presiedere il Consiglio deve risultare da provvedimento scritto (è sufficiente l'indicazione anche nell'atto di convocazione dell'Organo) e deve essere inserita a verbale.>>

<sup>2</sup> Si veda la sentenza del Tar della Liguria, n.5498 del 1° luglio 2010.